



**SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI CONTENZIOSO - SOCIOSCOLASTICI E PROTOCOLLO**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE, TRAMITE CONCESSIONE IN USO VINCOLATA A "CENTRO SEMIRESIDENZIALE A CICLO DIURNO PER MINORI", DELL'IMMOBILE SITO IN ALEZIO, ALLA VIA MATTEOTTI, EX SEDE MUNICIPALE.

L'anno 2017, il giorno del mese, in Alezio, nella sede comunale sita in via San Pancrazio n. 34 sono presenti:

- Per il Comune di Alezio il sig., in qualità di

E

- Per la ditta/Associazione il sig....., nato a ile residente inalla via....., in qualità di legale rappresentante;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 24.02.2017, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, veniva fornito apposito atto di indirizzo per la concessione in uso vincolata, a titolo oneroso, a "Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori" dell'immobile di proprietà comunale, ex sede municipale, sito in via Matteotti, posto al piano primo e piano ammezzato, inserito nelle schede progettuali del Piano Sociale di Zona;
- con detto atto di indirizzo veniva stabilito altresì l'importo e la durata del rapporto concessorio (€ 3600,00 annui - durata anni cinque);
- in esecuzione del predetto atto, il Responsabile del Servizio con determinazione n. delindicava apposita procedura di selezione pubblica aperta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- in data, a seguito di esperimento della selezione pubblica, veniva disposta l'aggiudicazione in favore del concorrente, risultando primo in graduatoria con il punteggio di
- l'aggiudicatario ha espressamente sottoscritto l'Avviso di selezione per espressa accettazione di quanto in esso contenuto;
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della ditta aggiudicataria;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.....del.....è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed i verbali della procedura espletata;
- sono stati verificati i requisiti ed effettuate le necessarie comunicazioni e l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Alezio affida in gestione, mediante concessione d'uso vincolato a "Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori", l'immobile in disponibilità al patrimonio di codesto Ente ubicato in Alezio, alla via Matteotti inserito nelle schede progettuali del Piano Sociale di Zona come immobile destinato a "Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori" a servizio del territorio degli otto Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli (Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Tuglie, Taviano) e ristrutturato in parte con fondi regionali specificamente destinati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii., in parte con fondi comunali.

Lo scopo della presente concessione è affidare in gestione, mediante concessione d'uso vincolato a "Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori", l'immobile in disponibilità al patrimonio dell'Ente, ubicato in Alezio alla via Matteotti, ex sede municipale, dando così attuazione piena agli obiettivi del Piano Sociale di Zona nelle cui schede lo stesso immobile è inserito quale infrastruttura sociale, nonché al fine di dare pieno compimento alla finalità impressa ai finanziamenti regionali impiegati per la ristrutturazione dell'edificio. Il "Centro", come previsto dalla suddetta normativa regionale, è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori, la quale, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socioeducativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o diversamente abili.

Il "Centro" offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle comunità di pronta accoglienza per i minori.

Le modalità di gestione dell'immobile indicate nell'Avviso di selezione sottoscritto dalla Ditta per espressa accettazione e gli obblighi delle parti indicati nello stesso sono altresì definiti dalla presente Convenzione e dalla "Proposta tecnica di gestione" (allegato 1) che ne costituisce parte integrante.

L'immobile è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, non arredato, compreso di servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi tipo.

Eventuali successive lavorazioni che si riterranno necessarie ai fini del corretto funzionamento del "Centro", in conformità alla normativa regionale di riferimento, saranno a carico del Concessionario e, a scadenza della convenzione, saranno comunque acquisite dal Comune quali migliorie funzionali al bene, senza che da ciò derivi alcun diritto di indennizzo per il Concessionario.

ART. 2 - Durata

La concessione, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 82 del 04.08.2016 e n. 11 del 24.02.2017 ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, unitamente al verbale di consegna dell'immobile.

È facoltà dell'Ente Concedente chiedere la risoluzione anticipata della Convenzione, qualora dalle relazioni che il soggetto gestore dovrà trasmettere con periodicità semestrale, ovvero da verifiche effettuate *in loco*, dovesse emergere il mancato raggiungimento delle finalità oggetto del presente avviso per carenze e/o inadempienze e/o ritardi nell'attivazione dei servizi/attività previste.

È altresì ammessa la risoluzione anticipata qualora non sia attivato il servizio nei tempi prestabiliti ovvero si verifichi anche una delle ipotesi di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

Il Concessionario, decorsi almeno 2 anni dall'avvio della concessione, potrà dare disdetta motivata con lettera raccomandata, con un preavviso minimo di sei mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito della convenzione.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 11, l. n. 241/1990.

L'immobile oggetto di Concessione è inserito nelle schede progettuali del Piano Sociale di Zona anni 2014-2016 ed è strettamente collegato alle finalità nello stesso stabilite per il periodo di durata. Pertanto, qualora muti il rapporto giuridico esistente tra l'Ente e l'Ambito Sociale di Zona, il Comune di Alezio potrà adottare ulteriori determinazioni, anche ai sensi dell'art. 11, comma 4, l. n. 241/1990.

ART. 3 - Obblighi e impegni del concedente

Durante tutto il periodo di validità della presente convenzione, l'Ente Concedente si impegna a:

- concedere in uso, a titolo oneroso, l'immobile *de quo* al fine di consentire l'attivazione del "Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori" ai sensi dell'art. 52 Reg. reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii., la cui gestione spetterà al Concessionario, unico responsabile della stessa;
- sostenere, ove necessario, le sole spese di manutenzione straordinaria, ad eccezione delle spese, che saranno a carico del Concessionario, derivanti da interventi che si siano resi necessari a causa di un non corretto uso dell'immobile, ovvero che siano stati originati da difetto di manutenzione da parte del Concessionario stesso.

ART. 4 - Obblighi e impegni del concessionario

4.1. Obblighi generali

Il Concessionario si impegna a gestire il "Centro" secondo principi di massima apertura e accessibilità, a favorire la partecipazione attiva della comunità locale, con particolare riferimento ai minori e alle loro famiglie, svolgendo le attività indicate nella "Proposta tecnica di Gestione" e assicurando continuità, regolarità e qualità dell'azione, in completa autonomia finanziaria.

Inoltre si impegna a:

- accettare lo stato dell'immobile come risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve;
- attivare, entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il "Centro semiresidenziale a ciclo diurno per minori" ex art. 52 Reg. reg. n. 4/2007, impegnandosi, *medio termine*, a richiedere e ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura, ai sensi della normativa regionale, nonché l'accreditamento presso la piattaforma regionale secondo le norme vigenti in materia;
- acquisire ogni autorizzazione e/o documentazione necessaria al corretto funzionamento delle strutture interagendo direttamente con gli Enti preposti;
- comunicare per iscritto all'Amministrazione comunale la data di avvio delle attività;
- svolgere le attività indicate nella "Proposta tecnica di Gestione", assicurando continuità, regolarità e qualità dell'azione, in completa autonomia finanziaria;
- allestire i locali, in conformità ai requisiti indicati dalla AUSL, con arredi e attrezzature adeguati e funzionali all'esercizio dell'attività prevista dal richiamato art. 52 Reg. reg. n. 4/2007, nonché mantenerli in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza con oneri a proprio carico;
- versare il canone annuale di concessione come determinato nell'offerta economica presentata in sede di gara, da corrispondere in rate mensili anticipate entro il giorno cinque di ogni mese;
- attivarsi per il rilascio di eventuali ulteriori concessioni, licenze, autorizzazioni e/o qualsivoglia altro provvedimento amministrativo che si renda necessario, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune e/o di altri Enti pubblici;

- sostenere tutti gli oneri e i costi riguardanti la volturazione dei contratti relativi ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua, fogna, telefono, etc.) e i relativi consumi; corrispondere la tariffa TARI, nonché ogni altra tassa o contributo dovuti per legge all'Ente comunale;
- utilizzare con la normale diligenza i locali, le pertinenze, le attrezzature, obbligandosi a provvedere alla loro custodia e buona conservazione, restituendo al Concedente i beni oggetto della concessione, nonché le attrezzature e gli arredi offerti, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro corretto utilizzo;
- non cedere, nemmeno parzialmente, a terzi l'attività svolta nel "Centro", in quanto unico soggetto responsabile verso l'Ente concedente;
- impiegare il personale indicato nel modello organizzativo e gestionale della proposta utilizzando figure professionali qualificate e in possesso di documentata esperienza;
- applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza dei lavoratori, osservando il trattamento normativo e retributivo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e vigenti nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio; assicurando il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e osservando le norme in materia di trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo;
- indicare la propria posizione INPS e INAIL ai fini della richiesta del DURC da parte dell'Ente;
- produrre, ai fini della partecipazione alla presente procedura, deposito cauzionale provvisorio sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Compagnia Assicurativa iscritta negli Albi e avente sede legale in Italia, di importo pari a € 180,00, pari al 1% dell'importo a base di gara.
- contrarre, a favore dell'Ente Concedente, a garanzia degli obblighi assunti a seguito dell'avvenuta concessione, apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (quest'ultima contratta con Agenzia avente sede legale in Italia e iscritta in appositi Albi) di importo pari al 10% dell'importo oggetto di Convenzione, la quale verrà svincolata a seguito della consegna dell'immobile e previa verifica dello stato dei luoghi, delle relative pertinenze, e degli arredi e attrezzature che lo compongono;
- sostenere le spese eventuali per la stipula della convenzione, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali e degli spazi affidati e dei servizi ivi svolti, escludendo ogni forma di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente, stipulando a tal fine, a proprio carico, apposite polizze assicurative RCT e RCO a tutela dei terzi coinvolti nella gestione e partecipazione alle iniziative, nonché dei beni e dell'immobile affidati in custodia, con massimali congrui ai sensi di legge e comunque non inferiore a € 500.000 (cinquecentomilaeuro/00); nonché apposita polizza incendi a favore del Comune; copie delle polizze contratte dovranno essere depositate presso l'Ente all'atto della sottoscrizione della convenzione;
- assicurare gli interventi di conservazione e manutenzione ordinaria che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti, con spese a proprio carico;
- assicurare il rispetto dei luoghi, impianti, attrezzature del "Centro", mantenendone la funzionalità e il decoro con spese a proprio carico;
- non apportare alcun intervento di modifica - nemmeno parziale - alla struttura senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente, il quale dovrà verificare il permanente rispetto della destinazione d'uso vincolata ex art. 52 Reg. reg. n. 4/2007; in ogni caso, qualsiasi intervento, ancorché autorizzato, dovrà essere effettuato a totale carico del Concessionario;
- non sublocare o cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte l'immobile oggetto di concessione, né cedere la gestione dello stesso a terzi;
- **non variare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di concessione;**

- consegnare puntualmente l'immobile alla data di scadenza della concessione in buono stato conservativo e conforme alla "Proposta tecnica di gestione" presentata in sede di gara;
- consentire in qualsiasi momento ai funzionari incaricati dall'Ente Concedente l'accesso ai locali, al fine di espletare le verifiche sul rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione;
- trasmettere all'Ente Concedente una relazione semestrale sulle attività;
- predisporre e trasmettere all'Ente Concedente il Regolamento di Funzionamento del "Centro" e il programma delle attività nel rispetto della "Proposta tecnica di gestione" formulata.

4.2. Regolamento e programmazione

Entro trenta giorni dall'avvio delle attività, il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere al Concedente il Regolamento di Funzionamento del "Centro" e il primo programma delle attività, in coerenza con i contenuti della Proposta tecnica di gestione (allegato 1) e dell'Avviso di selezione.

Il regolamento sarà valido per tutta la durata della Concessione e dovrà regolare le attività da svolgersi nella struttura in conformità alla proposta progettuale.

Dovrà inoltre essere elaborato con cadenza semestrale un Programma delle attività, delle iniziative e dei progetti che si intendono realizzare nel "Centro".

Detto programma dovrà essere trasmesso all'Ente ai fini della diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

4.3. Utilizzo degli spazi

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali e le pertinenze, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione.

Alla scadenza della Convenzione, il Concessionario si obbliga a restituire al Concedente i beni di cui al comma precedente, ivi compresi attrezzature e arredi offerti, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante da un utilizzo corretto e finalizzato a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Il Concessionario è obbligato alla corretta esecuzione di quanto previsto nell'art. 4.1 della presente Convenzione, reintegrando a proprie spese le attrezzature danneggiate per cause derivanti da un utilizzo non corretto, anche se imputabile a terzi, dandone comunicazione al Concedente.

4.4. Personale

Per lo svolgimento delle attività, il Concessionario si impegna:

- a) ad individuare un referente unico delle attività, responsabile dei rapporti con il Concedente;
- b) ad impiegare il personale indicato nel modello organizzativo e gestionale della proposta di gestione, favorendo la stabilità dell'équipe di operatori, limitando il turn-over ed assicurando la continuità della gestione;
- c) in caso di sostituzione, a reperire personale con conoscenze e competenze di pari livello, comunicando le variazioni all'Ente Concedente;
- d) a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione di tutto il personale.

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui il Concessionario non sia in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi di categoria, ove applicabili, nei confronti di eventuali dipendenti, il Concedente può adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione.

I dati inerenti la richiesta del DURC da parte dell'Ente dovranno essere trasmessi prima della stipula della Convenzione ai fini della richiesta all'INPS del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 5 - Responsabilità

Per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario:

- a) resta unico responsabile verso l'Ente Concedente della gestione dei beni concessi, con divieto di cessione totale o parziale a terzi delle relative responsabilità contrattuali;
- b) solleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle attività svolte nel "Centro" da suoi dipendenti e collaboratori, o da eventuale personale nonché da ogni altra persona presente anche occasionalmente presso tale struttura e per i danni arrecati a terzi o al personale derivanti dalla custodia e dall'uso delle attrezzature.

A tal fine il Concessionario esibisce copia polizza assicurativa n.stipulata in data conforme a quanto richiesto nell' Avviso di selezione per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del "Centro" e dalla custodia di locali e attrezzature.

Il Concessionario ha altresì contratto polizza fideiussoria n.....delin favore dell'Ente per l'importo pari ad €/000 (...../00) che verrà svincolata alla cessazione della convenzione previa verifica dello stato dei luoghi, delle pertinenze e delle attrezzature.

Laddove vengano proposte dal Concessionario ulteriori attività che determinino l'emersione di fattori di rischio anche genericamente intesi (per il bene concesso, verso terzi, verso il personale), lo stesso è tenuto a stipulare le specifiche coperture assicurative integrative e a trasmetterle all'Ente.

ART. 6 - Oneri concessori e contributi

La concessione d'uso vincolata ai sensi dell'art. 52 del Reg. reg. n. 4/2007 è a titolo oneroso.

L'importo annuo concessorio è pari a €/00 (...../00 euro).

Esso dovrà corrisponderci in rate mensili pari a € da versare anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese.

Per l'anno 2017 dovranno essere versate solo le mensilità calcolate dalla data di stipula del contratto fino a dicembre 2017.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente, trasmettendo gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione della relativa convenzione.

ART. 8 Supervisione - risoluzione del contratto

Il Concedente, per il tramite degli uffici dell'Ambito Sociale di Zona, assume le funzioni di supervisione e valutazione delle attività prestate dall'organizzazione affidataria per verificare l'efficacia delle prestazioni rese.

Nel caso di inadempienze od inefficienza dei servizi offerti, l'Amministrazione intimerà l'Associazione a mezzo racc.a.r. di adempiere tempestivamente.

È facoltà del Comune risolvere il contratto d'appalto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 5 (cinque), per comprovata inadempienza anche solo parziale da parte della ditta aggiudicataria delle clausole contrattuali.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, le seguenti ipotesi

- a. Apertura di una procedura concorsuale a carico della soggetto gestore;
- b. Carenza di uno dei requisiti dichiarati e prescritti dalle vigenti norme ai fini della partecipazione alla procedura;
- c. Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- d. Quando il gestore si renda colpevole di frode;
- e. Grave difformità tra quanto dichiarato ed indicato in sede di presentazione del progetto e quanto attuato nello svolgimento del servizio;
- f. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dall'avviso partecipativo sottoscritto per espressa accettazione;
- g. comportamento scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti;
- h. mancato accertato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- i. Concessione in subappalto totale o parziale del servizio;
- j. Accertata irregolarità contributiva da parte della Ditta;
- k. Successiva perdita di uno dei requisiti previsti per l'ammissione alla procedura;
- l. sospensione, anche parziale, del servizio senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- m. ripetute inosservanze delle norme di cui al presente Avviso nell'espletamento del servizio e del regolamento comunale di uso degli immobili;
- n. abituale negligenza e deficienza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e/o delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- o. concessione dei locali a terzi;
- p. comportamento scorretto del gestore e dei suoi collaboratori nei confronti degli utenti.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata al Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 9. - PENALITÀ

L'aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto previsto nel presente avviso e nello schema di convenzione allegato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Fatti salvi i casi di risoluzione del rapporto contrattuale previsti dalla presente Convenzione o dalla normativa vigente, ove il concessionario non attenda agli obblighi ovvero violi le disposizioni della presente Convenzione è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 50/00 a € 250/00 previa contestazione degli addebiti e della successiva deliberazione della Giunta Comunale. All'effettuata contestazione il concessionario avrà diritto a presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della contestazione.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 giugno 2013 n. 62, il personale preposto all'espletamento delle attività è soggetto agli obblighi di condotta fissati nel citato decreto. In caso di inerzia si provvederà alla contestazione formale con le modalità che sono fissate nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Alezio.

ART. 10 - Spese di stipulazione

Le eventuali spese di registrazione della Convenzione, bolli, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico del Concessionario.

ART. 11 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle norme regolamentari e legislative vigenti.

ART. 12 - Trattamento dei dati

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dal Concessionario sono raccolti presso l'Amministrazione per le finalità di cui alla presente Convenzione. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

I soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale addetto agli uffici comunali di segreteria, servizi socioscolastici e protocollo;
- I concorrenti che partecipano alla selezione;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge 241/90.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza della predetta normativa nei confronti degli utenti interessati al servizio, indicando altresì il responsabile privacy.

In particolare, il Concessionario quale responsabile esterno del trattamento da nominarsi successivamente, avrà il dovere di adottare quanto sancito dal d.lgs. n. 196/2003 e, in particolare, implementare le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e 36 e nell'allegato B dell'indicata normativa.

Allegati:

1. Proposta tecnica di gestione;
2. Planimetria immobile;
3. Verbale di consegna

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per il Concedente

Per il Concessionario